


**FORMAZIONE GENERALE:
CONCETTI DI RISCHIO,
DANNO, PREVENZIONE E
PROTEZIONE.**

**ALTERNANZA
SCUOLA
LAVORO**



Datore di Lavoro

Quadro degli obblighi e degli adempimenti
Spetta al datore di lavoro attivare il processo della sicurezza attraverso:

- Organizzazione della sicurezza
- Valutazione dei rischi
- Informazione e formazione

Il datore di lavoro è il principale destinatario degli obblighi in materia di sicurezza, è quindi il soggetto responsabile penalmente

Valutazione dei rischi

Procedimento di analisi che devono essere effettuate, in ogni ambiente di lavoro per arrivare ad una stima del rischio, in base ai pericoli, al fine di identificare i fattori di pericolo per chi svolge attività lavorativa.

Consente al Datore di lavoro di prendere tutti i provvedimenti che sono effettivamente necessari per la sicurezza e la salute dei lavoratori impegnati nel lavoro.

Valutazione dei rischi

RISCHIO

Probabilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un pericolo da parte di un lavoratore

PERICOLO (o fattore di rischio)

Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (materiali, lavorazioni, attrezzature di lavoro, metodi e politiche del lavoro) avente il potenziale di causare un danno

Valutazione dei rischi

Processo per la valutazione

La valutazione dei rischi deve essere strutturata ed attuata al fine di:

- Identificare i pericoli
- dare istruzioni sui modi corretti per eseguire lavori
- controllare che il lavoro venga eseguito correttamente
- vigilare in modo diretto e generale sulle fasi esecutive

Datore di Lavoro

Informazione e formazione artt. 36 e 37 D. Lgs 81/08 e Accordo Stato regioni formazione Lavoratori

Il Datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva:

- una adeguata informazione sulla sicurezza
- una formazione sufficiente ed adeguata in relazione al proprio posto di lavoro ed alla rispettiva mansione

Obblighi del Datore di Lavoro

- Organizzazione emergenze
- Informazione dei lavoratori
- Formazione dei lavoratori

In particolare deve valutare:

- Luoghi di lavoro
- Uso delle attrezzature di lavoro
- Uso dei dispositivi di Protezione Individuali
- Movimentazione manuale dei carichi
- Uso di attrezzature munite di videoterminali
- Protezione da agenti cancerogeni
- Protezione da agenti chimici
- Protezione da agenti biologici

Classificazione e partecipazione dei lavoratori

Il rapporto con i lavoratori

Viene sottolineata la partecipazione attiva dei lavoratori alla realizzazione di una più efficace tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Organizzazione e Prevenzione

Principali obiettivi formativi → Istruzione su Primo Soccorso e Antincendio
Formazione e Informazione

Organizzazione e Prevenzione

Principali obiettivi formativi → I lavoratori
Diritti
Doveri
Obblighi

Organizzazione e Prevenzione

Principali obiettivi formativi → Prevenzione dei rischi:
- rischio elettrico
- movimentazione manuale
- dispositivi di protezione
- lavoro al videoterminale

Il sistema sanitario all'interno

Si organizza la prevenzione contro gli incendi che consiste nelle misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio nonché i metodi di controllo, la manutenzione degli impianti e delle attrezzature.

Prevenzione incendi



Organizzazione e Prevenzione

Sistema sanitario



Il Datore di lavoro deve garantire il raccordo tra il sistema di primo soccorso interno (allertare le emergenze) ed il sistema di emergenza sanitaria a livello territoriale.

DEFINIZIONI

PERICOLO: fonte di possibili lesioni o danni alla salute.
Il termine pericolo è generalmente usato insieme ad altre parole che definiscono la sua origine o la natura della lesione o del danno alla salute previsti: pericolo di elettrocuzione, di schiacciamento, di crollo, di intossicazione etc...

SITUAZIONE PERICOLOSA: qualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad un pericolo o a più pericoli.

RISCHIO: combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO: valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza".

PROBABILITA'

Probabilità: improbabile/possibile/probabile/altamente probabile dove i valori assumono i seguenti significati:
Improbabile: la situazione rilevata risulta poco probabile sulla base degli eventi già verificatisi. La sua manifestazione è legata alla contemporaneità di più eventi poco probabili.
Possibile: la situazione rilevata può provocare un danno anche se in concomitanza di altri eventi o di particolari circostanze. La sua manifestazione è legata alla contemporaneità di più eventi sfavorevoli ma potenzialmente verificabili.
Probabile: la situazione rilevata può provocare danni, un solo evento sfavorevole, tipico del processo produttivo, può originare la manifestazione del danno.
Molto probabile: la situazione rilevata è direttamente correlata al verificarsi di un danno: sono rilevabili eventi tra i casi verificatisi.


GRAVITA'

Magnitudo: lieve/modesta/grave/gravissima dove i valori assumono i seguenti significati:
Lieve: la situazione rilevata può provocare danni con effetti di lieve entità che in genere non comportano l'abbandono del posto di lavoro.
Modesta: la situazione rilevata può provocare danni temporanei di limitata entità con ripristino in pochi giorni della piena capacità lavorativa - infortuni temporanei o malattie professionali con effetti reversibili.
Grave: la situazione rilevata può provocare danni temporanei o permanenti di entità considerevole - infortuni invalidanti o malattie professionali con riduzione permanente delle capacità lavorative.
Gravissima: la situazione rilevata può provocare danni a uno o più lavoratori con effetti permanenti o letali o malattie professionali con effetti letali. Il danno comporta una riduzione notevole della capacità lavorativa, fino all'invalidità totale o la morte.

RISCHIO

Il rischio viene infine valutato con un giudizio conclusivo basato sui valori stimati delle variabili probabilità e danno e del caso specifico. Tale giudizio si esprime secondo una scala così composta:

Rischio:
Trascurabile: i pericoli potenziali sono insignificanti o sono potenzialmente controllabili; le azioni correttive sono da valutare eventualmente in fase di programmazione e pianificazione dei lavori.
Medio: esistono rischi non trascurabili. Da valutare se i controlli delle situazioni pericolose possono essere migliorabili, possono essere necessarie misure di prevenzione o protezione.
Alto: il livello di rischio è alto, sono necessarie misure e verifiche da attuare in tema di prevenzione e protezione.
Molto alto: il livello di rischio è insostenibile e le misure da intraprendere risultano da attuare e verificare puntualmente: probabilmente si rendono necessarie misure organizzative o la valutazione di azioni che incidono sul ciclo lavorativo.



CONCETTI E DEFINIZIONI

PREVENZIONE

Tutte le azioni che possono essere messe in atto allo scopo di evitare il verificarsi di un evento dannoso

Il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno (TU)

La prevenzione è:


- Primaria - eliminazione/contenimento dei fattori di rischio per malattia o infortunio
- Secondaria - diagnosi precoce del danno alla salute, prima che si manifestino i sintomi e il danno diventi irreversibile
- Terziaria - misure per impedire che un danno, già presente, possa aggravarsi

CONCETTI E DEFINIZIONI

PROTEZIONE

Insieme di misure e dispositivi, collettivi o individuali, idonei a ridurre l'esposizione al rischio

In altri termini:
la misura di prevenzione tende ad abbattere la probabilità che si verifichi il danno, mentre la misura di protezione tende a ridurre la gravità del danno stesso (entrambe concorrono a diminuire il rischio)



CONCETTI E DEFINIZIONI

DIRITTO

Insieme di leggi e norme che hanno per oggetto il comportamento reciproco degli uomini fra loro dirette a rendere possibile la loro coesistenza

...il cui rispetto è obbligatorio per tutti i cittadini

BASTA!

CONCETTI E DEFINIZIONI

DOVERE

Obbligo a cui si è tenuti per soddisfare una norma morale e giuridica

ovvero Azione conforme ad una norma

CONCETTI E DEFINIZIONI

NORMA

E' una proposizione che tende a stabilire quello che sia un comportamento normale, quindi condiviso secondo il senso comune. Che sia o meno giuridica, tende ad indurre sempre alla modificazione di un dato comportamento

Si distingue dalla legge perché può non avere un carattere costrittivo

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo internazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria (TU)

CONCETTI E DEFINIZIONI

BUONE PRASSI: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro elaborate e raccolte dalle Regioni, ISPESL, INAIL e organismi paritetici, validate dalla Commissione Consultiva permanente... (TU)

LINEE GUIDA: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle Regioni, dall'ISPESL, dall'INAIL e approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le province autonome (TU)

CONCETTI E DEFINIZIONI

REGOLA

Formula che prescrive ciò che si deve fare in una determinata situazione

Essa è più generale dei concetti di norma e legge

CONCETTI E DEFINIZIONI

RUOLO



Insieme strutturato di aspettative e comportamenti attesi riguardanti un individuo che occupa una determinata posizione sociale o lavorativa

CONCETTI E DEFINIZIONI

RESPONSABILITA'



Condizione di chi deve **garantire e rispondere** delle proprie e altrui azioni

Obbligo di risarcire un danno derivante da un atto illecito

CONCETTI E DEFINIZIONI

COMPITO



Attribuzione di una determinata incombenza

OBBLIGO

Vincolo giuridicamente imposto

Salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro

SICUREZZA

Condizione e qualità di chi, di cui che è sicuro

Condizione oggettiva esente da pericoli, o garantita contro eventuali pericoli

SIGNIFICATO IDONEO

SAFETY
Sicurezza
Salvezza, scampo
(come trovare la salvezza in caso di un danno)

dal latino *SINE CURA* ovvero **SENZA PREOCCUPAZIONE**

LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

PERICOLO

ALCUNE DEFINIZIONI

RISCHIO

PROPRIETA' INTRINSECA DI UN DETERMINATO FATTORE CHE HA IL POTENZIALE DI CAUSARE DANNI

PROBABILITA' CHE SI RAGGIUNGA IL LIMITE POTENZIALE DEL DANNO

ESEMPIO: ATTREZZI TAGLIENTI

ESEMPIO: RISCHIO INFORTUNEO
USO IMPROPRIO DI ATTREZZATURA

LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

DANNO

ALCUNE DEFINIZIONI

VERIFICARSI DELL' EVENTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PROCEDIMENTO DI IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E STIMA DELLE PROBABILITA' DELL' EVENTO

ESEMPIO: TRAUMA DA PENETRAZIONE DELLO STRUMENTO USATO IMPROPRIAMENTE

ESEMPIO: RILEVAZIONI DELLE ATTREZZATURE TAGLIENTI PRESENTI IN UFFICIO




Nel caso degli infortuni sul lavoro si rileva spesso una responsabilità a carico del **datore di lavoro** e delle altre figure della prevenzione che lui ha incaricato. Entrambi, sulla base di una stima sulla base dell'esperienza PRATICA, nell'evento possono non aver rispettato una norma vigente e sono sanzionati.

Nel caso degli incidenti negli uffici, che su scala nazionale, ricordiamo, provocano eventi mortali il Datore di lavoro e l'RSPP hanno una responsabilità assoluta e in concusa specialmente quando riguarda il rispetto di una specifica normativa per esempio l'obbligo delle verifiche degli impianti.



Giustamente di fronte alla dimensione del fenomeno infortunistico si devono assolutamente mettere in atto azioni preventive, che vanno dall'informazione alla formazione e all'addestramento.

Sistema Gestione Sicurezza sul Lavoro

La valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro e la predisposizione dei conseguenti documenti è uno degli elementi di più grande rilevanza.

Essa rappresenta, infatti, l'asse portante della nuova filosofia in materia di tutela della salute dei lavoratori che vede nel datore di lavoro il protagonista attivo della funzione prevenzionale; essa costituisce, inoltre, il perno intorno al quale deve ruotare l'organizzazione aziendale della prevenzione.

| FATTORI DI RISCHIO | | | | |
|--|--|--|--|--|
| I° GRUPPO F.D.R. fisici | II° GRUPPO F.D.R. chimici e biologici | III° GRUPPO F.D.R. legati al lavoro fisico | IV° GRUPPO F.D.R. legati all'organizzazione del lavoro | V° GRUPPO F.D.R. di infortunio |
| - Rumore - Microclima - Illuminazione - Vibrazioni - Pressione atmosferica - Calore - Corrente elettrica | - Sostanze tossiche - Virus - Batteri - Parassiti - Miceti | - Lavoro muscolare statico - Lavoro muscolare dinamico - Posture | - Turnazione - Clima psicologico - Lavoro frustrante - Lavoro muscolare dinamico - Pendolarismo - Valore sociale del lavoro | - Sicurezza di macchine ed impianti - Modalità o procedure di lavoro - Dispositivi di protezione individuali - Informazione e Formazione - Addestramento |

LA TUTELA ASSICURATIVA.

NOZIONE DI INFORTUNIO.

Può definirsi in via generale "infortunio sul lavoro" l'infortunio mortale "per causa violenta in occasione di lavoro".

Ai fini dell'assicurazione INAIL, per la sua indennizzabilità è necessario che dall'infortunio sia derivata o la morte o un'inabilità permanente al lavoro - assoluta o parziale - oppure un'inabilità temporanea - assoluta - che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Per espressa previsione normativa, sempre ai fini dell'assicurazione INAIL, tra i casi di infortunio sul lavoro è compresa l'infezione carbonchiosa nonché, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 226 del 4 giugno 1987, l'evento dannoso derivante da infezione malarica.

"infortunio sul lavoro"

INABILITA'

Deve considerarsi:

- inabilità permanente assoluta** la conseguenza di un infortunio che toglie completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro;
- inabilità permanente parziale** la conseguenza di un infortunio che diminuisca in misura superiore al 10% e per tutta la vita l'attitudine al lavoro;
- inabilità temporanea assoluta** la conseguenza di un infortunio che impedisca totalmente e di fatto per più di tre giorni di astensione al lavoro.

INFORTUNIO IN ITINERE.

Tipica applicazione dei principi suesposti sono le conclusioni alle quali è pervenuta la giurisprudenza con riferimento alla fattispecie di **infortunio in itinere**, per tale intendendosi l'infortunio occorso al lavoratore nel raggiungere o rientrare dal posto di lavoro.

Ed infatti la giurisprudenza della Corte di cassazione ha ritenuto che l'infortunio "in itinere" possa considerarsi "infortunio sul lavoro" purché:

- sussista un nesso tra l'itinerario seguito e l'attività lavorativa nel senso che il primo non sia stato percorso per ragioni meramente personali;
- in caso di infortunio occorso durante l'uso di veicolo privato, fuso di tale mezzo sia stato imposto dalla inadeguatezza di altri mezzi di locomozione.

MALATTIA PROFESSIONALE.

Si considera malattia professionale quella contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione alla quale è adibito il lavoratore.

In particolare, la giurisprudenza riconosce la natura di malattia professionale a quello stato di aggressione dell'organismo del lavoratore - eziologicamente connessa all'attività lavorativa - a seguito e ad esito del quale residua una definitiva alterazione dell'organismo stesso comportante, a sua volta, una riduzione della capacità lavorativa (cfr. al riguardo, Cass. n. 3874 del 14 ottobre 1992).



LA DENUNCIA INFORTUNIO INAIL.

L'infortunato è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio occorsogli anche se di lieve entità al proprio datore o al preposto all'azienda, il datore di lavoro destinatario delle norme INAIL, ai sensi dell'art. 53, D.P.R. n. 1124/1965, deve denunciare alla sede circoscrizionale dell'INAIL, nella quale si svolgono i lavori oppure alla sede nel cui ambito territoriale si trova il domicilio dell'assicurato, **entro due giorni** da quello in cui ne ha avuto notizia; gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera e che siano prognosticati non guaribili **entro tre giorni**, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per la indennizzabilità.

Per l'assolvimento di tale obbligo è predisposto apposito modello che il datore di lavoro deve compilare in tre copie (le prime due da trasmettere all'INAIL, la terza da trattenerne agli atti dell'azienda).

DENUNCIA MALATTIA PROF.LE

Il lavoratore assicurato INAIL ha l'obbligo di denunciare la malattia professionale al proprio datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della stessa sotto pena di decadenza dal diritto all'indennità per il tempo antecedente la denuncia, la denuncia di malattia professionale all'Istituto assicuratore deve essere effettuata dal datore di lavoro su appositi modelli corredati da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha portato a conoscenza del datore di lavoro la manifestazione della malattia.

Il datore di lavoro è tenuto a denunciare la malattia del proprio dipendente anche se questa è insorta per effetto di attività lavorativa esplicata in precedenza alle dipendenze di altra impresa.

Il certificato medico deve contenere - oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo ove questi lo trova ricoverato - una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore.

Se la malattia o la lesione ha determinato la morte o se vi è pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegiornale, entro 24 ore dall'evento.